



AUTOMOBILE CLUB BIELLA

Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2019

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Forme di Patrocinio

Art. 3 – Modalità di utilizzo del patrocinio

Art. 4 – Forme di benefici economici

Art. 5 – Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici

Art. 8 – Criteri di valutazione

Art. 9 – Modalità di erogazione dei benefici

Art. 10 – Utilizzo dei locali dell'Automobile Club Biella

Art. 11 - Natura del presente Regolamento

Art. 12 - Pubblicità sul sito istituzionale

Art. 1 - Finalità'

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, l'Automobile Club Biella, definisce, con il presente Regolamento i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni che abbiano rilevanza per la provincia di Torino e siano di interesse turistico, sportivo (agonistico e non), scolastico, educativo, ambientalistico e civico culturale in relazione ai fini statutari dell'Automobile Club Biella.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche la richiesta, da parte dei sopra citati soggetti, di disporre gratuitamente dell'uso del marchio di proprietà dell'Automobile Club Biella. (Patrocinio).

Art. 2 - Forme di patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Automobile Club Biella alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Automobile Club Biella, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.

3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del patrocinio

1. Il patrocinio, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Biella consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il logo dell'Ente, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio dell'Automobile Club Biella", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni ecc.).

2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca l'Automobile Club Biella, diffonde l'identità dell'Ente e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta. Non sono ammesse modifiche al Logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Biella), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte del Direttore e del Consiglio Direttivo dell'Ente.

4. Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

5. La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in

base alle leggi, ai regolamenti vigenti.

6. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Automobile Club Biella per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.

7. La concessione del patrocinio è di competenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Articolo 4 – Forme di benefici economici

1. Gli interventi dell'Automobile Club Biella relativi alla concessione di benefici economici in relazione alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi in danaro;
- b) concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impiantie attrezzature dell'Automobile Club Biella;
- c) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

Articolo 5 - Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici

1. Possono chiedere la concessione del logo dell'Automobile Club Biella e la concessione di benefici economici i soggetti che hanno sede nella provincia di Biella o che comunque svolgono l'iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio nel territorio provinciale, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni, società, comitati, regolarmente costituiti anche se privi di personalità giuridica.

2. Per iniziative richieste da Enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgono all'esterno del territorio provinciale, i benefici possono essere concessi quando le iniziative abbiano rilevanza per l'Automobile Club Biella o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni.

3. Non possono essere prese in esame le iniziative di Enti o associazioni cui i Legali Rappresentanti non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i..

4. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 6 - Sanzioni

1. L'Automobile Club Biella può revocare il beneficio/patrocino quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine dell'Ente o contengano messaggi non conformi ai valori dell'Ente.
2. Qualora il logo dell'Automobile Club Biella venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte del Direttore, l'Automobile Club Biella si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
3. Qualora in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non fossero rispettate le normative federali relative alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio, l'Automobile Club Biella applicherà le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, ancorché in presenza dell'utilizzo conforme del logo.
4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Automobile Club Biella di agire nei confronti del trasgressore per il risarcimento del danno d'immagine subito.

Articolo 7 - Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici

1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Presidente dell'Automobile Club Biella. Le domande devono illustrare le iniziative e devono essere redatte sull'apposita modulistica.
2. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Articolo 8 - Criteri di valutazione

1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Biella esamina le domande di ammissione ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 tenendo conto dei seguenti requisiti:
 - a) regolare costituzione dell'Associazione;
 - b) coerenza delle iniziative con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano all'Automobile Club Biella nonché con i programmi dell'Automobile Club Biella, con particolare rilievo per quelle iniziative che risultino di rilevanza per l'interesse automobilistico in genere, locale ed eventualmente nazionale;
 - c) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
2. I contributi annuali e quelli una tantum a sostegno di specifiche iniziative, per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, sono tra loro alternativi e sono concessi al soggetto richiedente per un solo evento all'anno. La concessione del patrocinio, non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Biella non è soggetta a limitazioni numeriche.

Articolo 9 - Modalità di erogazione dei benefici

1. L'esecuzione della delibera di concessione dei benefici spetta al Direttore dell'Automobile Club Biella.

2. Qualora il Direttore accerti che l'iniziativa:

- non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo dovrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione;
- non sia stata realizzata o abbia sopportato modifiche sostanziali rispetto al programma presentato,

il contributo dovrà essere revocato.

3. L'Automobile Club Biella, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei benefici economici e soggetti terzi.

4. L'Automobile Club Biella non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

5.

Articolo 10 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Biella

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Automobile Club Biella, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle prescrizioni di volta in volta impartite dall'Ente. E' facoltà dell'Ente richiedere al beneficiario il pagamento del compenso per l'utilizzo dei locali.

3. È facoltà dell'Automobile Club Biella ritirare precedenti concessioni di locali per sopravvenute ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia di locali alternativi.

Articolo 11 - Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha valore di regolamento interno e viene emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

Art. 12 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Biella, www.biella.aci.it